



OPI

Protocollo: n. 647/spe/pu/2021

Data: 30 giugno 2021

Oggetto: Avviso pubblico urgente per il conferimento di incarichi a tempo determinato di infermieri di famiglia indetto dalla ASL FG: Segnalazione clausola escludente illegittima. Richiesta di rettifica in autotutela

Al dott. Vito Piazzolla, Direttore Generale ASL FG
direttoregenerale@mailcert.aslfg.it

E.p.c. Al Prof. Pier Luigi Lopalco, Assessore Sanità e Benessere animale della Puglia
area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it - p.lopalco@regione.puglia.it

Al Dott. Vito Montanaro, Direttore del Dipartimento salute della regione Puglia
direzione.dipartimentosalute@regione.puglia.it
area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it

Alle Segreterie Regionali delle OO.SS. comparto sanità della Puglia
Loro indirizzi PEC

In riferimento all'avviso pubblico in oggetto, si evidenzia e documenta a seguire la palese illegittimità della clausola del bando per il reclutamento di C.P.S. Infermieri di famiglia che impone agli aspiranti l'obbligo di dichiarare, a pena di esclusione, "[...] di non trovarsi in costanza di rapporto di lavoro subordinato - a tempo indeterminato o a tempo determinato - con strutture sanitarie e socio - sanitarie pubbliche e private accreditate [...]".

E' a tutti noto che il D.L. 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 1, comma 5, ha introdotto la figura dell'Infermiere di Famiglia e di Comunità con l'obiettivo di potenziare, con la componente infermieristica, la presa in carico sul territorio dei cittadini, in particolare quelli infettati dal SARS- CoV - 2 identificati come affetti da COVID-19.

La disposizione prevede che le Aziende e gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale possano "utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con decorrenza dal 15 maggio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, con Infermieri che non si trovino in costanza di rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate". A decorrere dal 1° gennaio 2021, è previsto che le medesime finalità possano essere conseguite mediante "reclutamento di infermieri".

In attuazione della richiamata normativa, la A.S.L. FG, con deliberazione del Direttore Generale n. 97 del 22 giugno 2021, ha indetto l'avviso pubblico di cui all'oggetto, negando la possibilità di concorrere a quanti intrattengano rapporti di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.

Ciò premesso, va rilevato che il richiamato art. 5, comma 1, D.L. n. 34/2020, prevede una incompatibilità tra l'incarico di lavoro autonomo che l'Azienda affidi per lo svolgimento delle funzioni di Infermiere di famiglia ed eventuali rapporti di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate.

Bari, bari@cert.ordine-opi.it Barletta Andria Trani, bat@cert.ordine-opi.it

Lecce, opilecce@pec.ordineinfermierilecce.it Taranto, taranto@cert.ordine-opi.it

Analoga precisazione non è rinvenibile in riferimento alla disciplina del reclutamento (per l'instaurazione di rapporti di lavoro subordinato) degli "Infermieri di famiglia" tenuto conto che l'incompatibilità è già prevista e rintracciabile in altre disposizioni del nostro ordinamento.

In particolare, il divieto di cumulo di impieghi è previsto dal D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, comma 1, il quale stabilisce che per i dipendenti pubblici restano ferme, tra l'altro, le disposizioni di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, secondo cui, con il Servizio sanitario nazionale, può intercorrere un unico rapporto di lavoro. Tale rapporto è incompatibile con ogni altro rapporto di lavoro dipendente, pubblico o privato, e con altri rapporti anche di natura convenzionale con il Servizio sanitario nazionale.

La disciplina sull'incompatibilità presuppone, quindi, la coesistenza di una pluralità di rapporti di lavoro che non può evidentemente ravvisarsi in capo al dipendente che partecipi ad una selezione pubblica. Al riguardo è utile evidenziare che la disciplina delle incompatibilità trova il suo fondamento nell'esigenza di salvaguardare i requisiti di indipendenza e di totale disponibilità del dipendente pubblico verso l'amministrazione di appartenenza.

Al pari della disposizione generale di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53 anche quella di cui alla L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, persegue la finalità di garantire l'imparzialità, l'efficienza e il buon andamento della pubblica amministrazione, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 97 Cost. (Cassazione civile sez. lav., 29/11/2019, n. 31277).

In definitiva, i requisiti di indipendenza e di totale disponibilità del dipendente pubblico non sono compromessi dalla semplice partecipazione all'avviso pubblico, ma soltanto dalla costituzione di un secondo rapporto di lavoro laddove non venga esercitata la scelta per l'uno o per l'altro impiego.

Per le stesse ragioni deve escludersi la violazione del principio generale di unicità del rapporto di lavoro con il S.S.N. di cui alla L. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 4, comma, per effetto della mera partecipazione al bando da parte del collaboratore professionale sanitario infermiere dipendente una struttura sanitaria o socio - sanitaria privata accreditata.

Sotto altro profilo, la clausola del bando, nel restringere la platea dei partecipanti all'avviso pubblico, escludendo i dipendenti che intrattengano – al momento della partecipazione alla selezione – un rapporto di lavoro subordinato con strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private accreditate, determina una irragionevole discriminazione a vantaggio di chi non rientri nelle predette categorie e contraddice la natura meritocratica dell'istituto del concorso per l'accesso agli impieghi pubblici, condizionando la partecipazione alla circostanza – *ininfluente rispetto all'obiettivo della procedura concorsuale di selezione delle migliori professionalità* – non sia in corso un rapporto di lavoro alle dipendenze delle strutture sanitarie e socio- sanitarie pubbliche e private accreditate.


Si tratta, pertanto, di un requisito illegittimo, la cui previsione non appare neppure sorretta da una motivazione in ordine alla scelta di restringere la platea dei concorrenti in contrasto con l'interesse dell'amministrazione (e quindi pubblico) all'assunzione delle migliori professionalità.

Premesso quanto precede, quindi, la clausola escludente risulta affetta da vizi di legittimità, allo stato ravvisabili nella violazione del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, all'art. 1, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53, e della L. n. 412 del 1991, art. 4, comma 7, nonché degli artt. 3, 35 e 97 Cost., oltreché nell'eccesso di potere per illogicità della previsione.

Alla luce di quanto precede si chiede alle SS.LL., in autotutela, di apportare una significativa rettifica alla delibera n. 97 del 22 giugno 2021 e l'avviso pubblico da essa indetto per impedire la facile possibilità e/o opportunità che possa essere impugnata con ovvio aggravio temporale sulle finalità della stessa oltre che economica per la finanza pubblica.

In attesa di un gentile riscontro, porgiamo cordiali saluti

Per gli Ordini delle professioni infermieristiche pugliesi



Bari, bari@cert.ordine-opi.it Barletta Andria Trani, bat@cert.ordine-opi.it

Lecce, opilecce@pec.ordineinfermierilecce.it Taranto, taranto@cert.ordine-opi.it